

COMMISSIONE INTERREGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - ENERGIA
(riunione del 17/02/10)

Esame proposta decreto interministeriale per rinnovo incentivi in conto energia per impianti fotovoltaici.

La Commissione interregionale Attività Produttive - Energia, riunitasi in Roma il 17 febbraio 2010, presso la sede della regione Marche, via della Fontanella di Borghese 35, per esaminare e valutare il punto in oggetto:

valuta positivamente la proposta di decreto che consente di continuare ad incentivare impianti solari fotovoltaici sia per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che per sviluppare alcune tecnologie innovative che sono in fase di sviluppo anche da parte di aziende italiane.

Tuttavia, al fine di rendere gli incentivi più confacenti con la situazione italiana, il cui territorio presenta una morfologia particolare e poco adatta alla realizzazione di impianti che occupino troppo suolo, si ritiene opportuno limitare gli incentivi ad impianti con potenza superiore ai 5 MW ed aumentare invece quelli relativi ad impianti a concentrazione che sono in fase di sviluppo; si ritiene inoltre opportuno calibrare meglio alcuni premi per determinate categorie di impianti proponendo nel dettaglio i seguenti emendamenti al testo proposto:

- 1) **Articolo 1, comma 2.** Eliminare le parole : «, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,»
- 2) **Articolo 1, comma 4.** Eliminare il comma;
- 3) **Articolo 14, comma 1.** Sostituire le parole: «a quella di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «al 31 dicembre 2010».
- 4) **Articolo 3.** Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo III del presente decreto è stabilita in **250 MW**.
4. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici a concentrazione che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo IV del presente decreto è stabilita in **250 MW**.»

In merito alla cumulabilità con altri incentivi si propone di ridurre fino al 60% l'incentivo cumulabile per le scuole pubbliche o paritarie e l'inserimento delle strutture sanitarie pubbliche nel cumulo fino al 30%; di conseguenza si propone la seguente modifica:

- 5) **Articolo 5, comma 1, lettera b):** modificare come segue: “contributi in conto capitale fino al **60%** del costo dell'investimento per impianti fotovoltaici che

siano realizzati su **strutture sanitarie pubbliche**, su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico”;

In merito alle caratteristiche dei soggetti che possono accedere agli incentivi si propone di fare riferimento alle unità immobiliari in genere piuttosto che solo abitative; si propone la seguente modifica:

6) **Articolo 7, comma 1, lettera a).** Sostituire la parola:«abitative» con la parola «**immobiliari**»;

In merito alle tariffe incentivanti, per le considerazioni sopra esposte, si propone di rimodulare la tabella A prevedendo una decurtazione di circa il 5% per impianti di potenza superiore a 5 MW; si propone pertanto la seguente tabella:

7) **Articolo 8, comma 2, tabella A.** Sostituire la tabella con la seguente:

		TARIFFA CORRISPONDENTE					
		A)		B)		C)	
Intervallo di potenza		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
		Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
[kW]		[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3		0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
3<P≤20		0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
20<P≤200		0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
200<P≤1000		0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
1000<P≤5000		0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,257
P>5000		0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,244

8) Inoltre **all'Articolo 8, comma 5.** Eliminare le parole: «per impianti con caratteristiche speciali».

In merito al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia, si formula la seguente modifica mirata a premiare un miglioramento dell'efficienza sia estiva che invernale:

9) **Articolo 9, comma 6.** Dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59» inserire le parole: « nonché una prestazione

energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.».

In merito ai premi per applicazioni particolari si propone di reinserire il premio per la sostituzione di coperture di amianto, di meglio valorizzare l'integrazione totale di componenti standard e di inserire le serre nella stessa tipologia di premio delle pergole pensiline e tettoie. In dettaglio si formulano le seguenti modifiche:

- 10) **Articolo 10, comma 1.** Sostituire il comma con il seguente:
«1. La tariffa individuata sulla base della tabella A è incrementata del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:
 - a) per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate dal pertinente strumento urbanistico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni;
 - b) per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) che non rientrano nelle tipologie di cui al titolo III del presente decreto, ma i cui moduli fotovoltaici sostituiscono il materiale da costruzione convenzionale dell'involucro dell'edificio diventando parte integrante della copertura piana o inclinata, o parte della facciata;
- 11) All'art 10 aggiungere il seguente **comma 1 bis**: “**per gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto la tariffa individuata sulla base della tabella A è incrementata del 10%** »;
- 12) **Articolo 10, comma 6.** Inserire le parole:«**serre**» dopo le parole :«pergole». Sostituire le parole :« commi 2, 3 e 4» con le parole « **commi 2, 3, 4 e 5**»;
- 13) **ALLEGATO 2.** Eliminare la tipologia 5 e inserire al punto 2 **le serre**;
- 14) **ALLEGATO 4.** Sostituire i primi due punti dell'allegato con i seguenti:

«Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:
 - a) coperture degli edifici,
 - b) superfici opache verticali;
 - b) superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture;
 - c) superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.
2. moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico».

In merito alle tariffe incentivanti per gli impianti a concentrazione si propone di rivedere la Tabella C, al fine di aumentare l'incentivo per tale applicazione, come segue:

15) **Articolo 14, comma 2, tabella C.** Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA C

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€]
$1 \leq P \leq 200$	0,37
$200 < P \leq 1000$	0,32
$P > 1000$	0,28

Avendo evidenziato alcuni imprecisioni si propongono inoltre le seguenti modifiche e precisazioni:

- 16) **Articolo 20, comma 5.** Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.»;
- 17) **ALLEGATO 1.** Sostituire la prima parte del penultimo periodo con la seguente: «Nel caso di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), in deroga alle certificazioni sopra richieste e fino al 31 Dicembre 2011, sono ammessi, moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108».

Roma 17/02/10

Il presidente della Commissione
(Assessore Fabio Badiali)